

# Regolamento del Servizio di Collateral Management

(approvato da Consob, d'intesa con Banca d'Italia, con delibera n. 18136 del 7 marzo 2012)

In vigore dall'11 settembre 2012

## INDICE

<b>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
<b>TITOLO I FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI.....</b>	<b>3</b>
Art. 1 Definizioni .....	3
Art. 2 Fonti normative e principi organizzativi .....	5
Art. 3 Oggetto del Regolamento.....	5
Art. 4 Comunicazioni di Servizio .....	6
<b>TITOLO II PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO .....</b>	<b>6</b>
Art. 5 Soggetti ammessi a partecipare al Servizio .....	6
Art. 6 Requisiti di partecipazione .....	7
<i>[Art. 7 Rapporti tra Partecipante e Agente di Regolamento .....</i>	<i>7</i>
Art. 8 Richiesta di partecipazione al Servizio di Collateral Management .....	8
Art. 9 Regole di condotta dei Partecipanti.....	8
Art. 10 Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti .....	8
Art. 11 Esclusione dei Partecipanti.....	9
<b>PARTE II SERVIZIO DI COLLATERAL MANAGEMENT .....</b>	<b>10</b>
<b>TITOLO I OPERATIVITA' DEL SISTEMA .....</b>	<b>10</b>
Art. 12 Strumenti finanziari oggetto del Servizio.....	10
Art. 13 Struttura dei conti .....	10
Art. 14 Operatività dei Partecipanti .....	10
Art. 15 Fasi operative .....	11
<b>TITOLO II Acquisizione e Riscontro delle Operazioni .....</b>	<b>11</b>
Art. 16 Operazioni acquisibili .....	11

*Le disposizioni in corsivo entreranno in vigore con una successiva comunicazione*

Art. 17 Acquisizione e riscontro delle Operazioni .....	11
Art. 18 Cancellazione delle Operazioni.....	12
<b>TITOLO III LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>12</b>
<i>[Art. 19 Irrevocabilità e definitività delle Operazioni tra Partecipanti]</i> .....	12
<i>[Art. 20 Comunicazione delle disponibilità in contante]</i> .....	13
<i>[Art. 21 Liquidazione e regolamento delle Operazioni tra Partecipanti]</i> .....	13
Art. 22 Liquidazione e regolamento delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia .....	13
<b>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLE GARANZIE .....</b>	<b>14</b>
Art. 23 Selezione delle Garanzie .....	14
Art. 24 Valorizzazione delle Garanzie .....	15
Art. 25 Sostituzione delle Garanzie.....	15
Art. 26 Strumenti soggetti a corporate action.....	15
<i>[Art. 27 Riuso delle Garanzie]</i> .....	16

**PARTE I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**TITOLO I**  
**FONTI NORMATIVE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI**

**Art. 1**  
**Definizioni**

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) «*Agente di Regolamento*»: *l'intermediario che mette a disposizione dei Partecipanti i conti di gestione accentrata e/o i conti PM in Target 2 ai fini dell'operatività del Servizio di Collateral Management;*
- b) «*Controparti Centrali*»: *i soggetti che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 70 T.u.f., si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento;*
- c) «*Conto Pool*» *il conto di un Partecipante nel Sistema di Gestione delle Garanzie in Pooling presso Banca d'Italia nel quale sono contabilizzate le attività idonee a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema;*
- d) «*Criteri di Stanziabilità e di Valorizzazione dell'Eurosistema*» *caratteristiche generali degli strumenti finanziari e delle procedure di politica monetaria, come definite nell'allegato I all'indirizzo BCE/2000/7 della Banca Centrale Europea;*
- e) «*Datore*»: *il Partecipante che ha assunto l'obbligo di trasferire i titoli in garanzia ad un altro Partecipante al Servizio o alla Banca d'Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell'ambito delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;*
- f) «*Esposizione Bilaterale*»: *il saldo netto delle posizioni in essere di due Partecipanti, calcolata al termine di ogni ciclo di regolamento, aggregando le Operazioni aventi la medesima data di chiusura, o senza data di chiusura, e la medesima divisa di regolamento;*
- g) «*Garanzie*»: *strumenti finanziari trasferiti in garanzia e registrati in appositi conti di gestione accentrata intestati ai Partecipanti al Servizio o nel conto terzi della Banca d'Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell'ambito delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;*
- h) «*Istruzioni*»: *le disposizioni di attuazione del presente Regolamento;*
- i) «*Mercati*»: *i mercati regolamentati di cui agli articoli 63, comma 2 e 67, comma 1 del T.u.f., i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato di cui all'art. 66 T.u.f., i sistemi multilaterali di cui agli articoli 77 – bis e 79 T.u.f.;*
- j) «*Monte Titoli*»: *Monte Titoli S.p.A. nel ruolo di gestore del Servizio di Collateral Management;*
- k) «*Operazioni*»: *indica le Operazioni di Garanzia tra Partecipanti e le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;*
- l) «*Operazioni tra Partecipanti*»: *ordini di trasferimento DVP o FOP derivanti da uno stesso contratto e immessi nel Sistema di Collateral Management dai Partecipanti e dai Mercati, diversi dalle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;*

- m) «Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia»: operazioni di trasferimento di strumenti finanziari mediante operazioni di giro tra il conto di un Partecipante e il conto terzi della Banca d'Italia, relative al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling, immesse da un Partecipante e/o disposte da Monte Titoli nell'ambito del Servizio di Collateral Management;
- n) «Partecipante»: il soggetto che aderisce al Servizio di Collateral Management, diverso dalla Banca d'Italia nella sua qualità di Prenditore di garanzie nell'ambito delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia;
- o) «Prenditore»: il Partecipante che riceve le Garanzie da un altro Partecipante al Servizio;
- p) «Provvedimento Banca d'Italia - Consob»: il Provvedimento del 22 Febbraio 2008 e successive modifiche, emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob, in attuazione del T.u.f.;
- q) «Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 81 T.u.f.;
- r) «Regolamento Operativo dei Servizi di Liquidazione (Express II)»: il regolamento dei servizi di liquidazione e delle attività accessorie, adottato da Monte Titoli, ai sensi dell'art. 69 T.u.f. e 46 del Provvedimento Banca d'Italia – Consob;
- s) «Richiesta di Servizi»: proposta contrattuale sottoscritta dal Partecipante e contenente la richiesta di fornitura del Servizio;
- t) «Riserva di liquidità»: gli importi presenti nei conti del Sistema TARGET2 destinati alla copertura dei Saldi Multilaterali calcolati dal Sistema;
- u) «Saldi Multilaterali»: per ciascun titolo e per il contante, la differenza tra la somma dei trasferimenti che un Partecipante deve ricevere dagli altri Partecipanti al Servizio e la somma dei trasferimenti che lo stesso deve effettuare a favore degli altri Partecipanti, nell'ambito di ciascun ciclo di regolamento;
- v) «Scopertura»: parte del Saldo Multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del Partecipante;
- w) «Servizio di Collateral Management o Servizio» il servizio di amministrazione delle Garanzie disciplinato dal presente Regolamento nel quale Monte Titoli opera la liquidazione e il regolamento delle Operazioni e amministra le Garanzie;
- x) «Servizi di Liquidazione»: i servizi, gestiti da Monte Titoli, di compensazione e liquidazione e di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata;
- y) «Sistema di Collateral Management o Sistema»: l'infrastruttura tecnologica tramite la quale Monte Titoli gestisce il Servizio di Collateral Management;
- z) «Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling»: il sistema di gestione delle Garanzie idonee per operazioni di credito dell'Eurosistema disciplinato dal “Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento”, sottoscritto tra i Partecipanti e la Banca d'Italia e dal documento della Banca d'Italia “Il sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori”;
- aa) «Sistema TARGET2»: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale disciplinato dall'Indirizzo della Banca Centrale Europea del 26 Aprile 2007;

- bb) «Società di Gestione dei Mercati»: le società che organizzano e gestiscono i Mercati;
- cc) «Titoli Equivalenti»: strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e descrizione.

## **Art. 2**

### **Fonti normative e principi organizzativi**

1. Monte Titoli svolge l'attività di amministrazione delle Garanzie ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del Provvedimento Banca d'Italia – Consob, secondo modalità non discriminatorie e in conformità a procedure definite in via generale.
2. Monte Titoli svolge le attività di tenuta dei conti e di liquidazione delle Operazioni, relative ai Servizio di Collateral Management, ai sensi degli articoli 80 e 69 del T.U.F..
3. Le disposizioni del presente Regolamento integrano e completano rispettivamente il Regolamento dei Servizi di Gestione Accentrata e il Regolamento Operativo dei Servizi di Liquidazione (Express II).
4. Monte Titoli si avvale di strutture informatiche e organizzative che consentono la salvaguardia e la sicurezza fisica e logica dei dati relativi al Servizio di Collateral Management, nonché la continuità e la correttezza delle elaborazioni.
5. Monte Titoli adotta procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del Servizio.
6. Monte Titoli conserva, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi all'operatività del Servizio di Collateral Management per dieci anni.

## **Art. 3**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Servizio di Collateral Management e in particolare:
  - a) le modalità di partecipazione;
  - b) l'acquisizione, il riscontro, la liquidazione e il regolamento delle Operazioni immesse nel Sistema di Collateral Management;
  - c) l'amministrazione delle Garanzie.
2. Le Istruzioni integrano il Regolamento definendo le modalità operative del Servizio.
3. Il Regolamento e le Istruzioni, unitamente ai contratti di partecipazione, regolano altresì i rapporti tra Monte Titoli e i Partecipanti.
4. Monte Titoli non assume alcuna obbligazione derivante dal contratto di garanzia finanziaria concluso tra i soggetti che si avvalgono del Servizio. Le vicende inerenti a tale contratto non hanno effetti sull'operatività del Servizio di Collateral Management.
5. Le disposizioni del presente Regolamento e delle Istruzioni prevalgono in ogni caso sulle clausole incompatibili previste negli accordi bilaterali conclusi tra i Partecipanti.

**Art. 4**  
**Comunicazioni di Servizio**

1. Monte Titoli fornisce, con periodicità connessa alla natura dei dati, informativa in modalità telematica concernente, tra l'altro:
  - a) i Partecipanti ammessi al Servizio;
  - b) le Società di Gestione dei Mercati per le quali è disponibile il Servizio;
  - c) gli orari del Servizio;
  - d) la tipologia degli strumenti finanziari ammessi al Servizio, i criteri di eleggibilità, valorizzazione, regolamento parziale e gestione delle garanzie in caso di corporate action applicabili in mancanza di specifiche indicazioni dei Partecipanti;
  - e) le fonti dei prezzi utilizzati per valorizzare le Garanzie.

**TITOLO II**  
**PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO**

**Art. 5**  
**Soggetti ammessi a partecipare al Servizio**

1. Possono partecipare al Servizio di Collateral Management i seguenti soggetti:
  - a) Banche autorizzate in Italia e banche comunitarie, come definite dall'articolo 1, comma 2 del T.u.b.;
  - b) *[imprese di investimento, iscritte nell'albo e/o nell'allegato elenco di cui all'articolo 20, comma 1 del T.U.F.];*
  - c) *imprese di assicurazione;*
  - d) *organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;*
  - e) *società di gestione del risparmio;*
  - f) *società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati;*
  - g) *controparti centrali;*
  - h) *le Poste Italiane S.p.A.;*
  - i) *la Cassa Depositi e Prestiti].*
2. Possono altresì partecipare al servizio le Banche Centrali.

3. Per le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia quest'ultima partecipa al Servizio secondo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento così come integrato dalla convenzione a tal fine stipulata con Monte Titoli.

## **Art. 6** **Requisiti di partecipazione**

1. Ai fini della partecipazione al Servizio è necessario:
  - a) disporre di un conto titoli presso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli;
  - b) disporre di un conto PM nel Sistema TARGET2;
  - c) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici richiesti da Monte Titoli per l'accesso al Servizio di Collateral Management;
  - d) disporre di una struttura organizzativa, di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al Servizio di Collateral Management.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, per le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia i Partecipanti devono essere titolari di un Conto Pool presso la Banca d'Italia.
3. *[I Partecipanti, per soddisfare i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono avvalersi di un Agente di Regolamento. L'Agente di Regolamento dovrà essere uno solo, per ogni singolo Mercato e/o Controparte Centrale. Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'Agente di Regolamento deve richiedere a Monte Titoli l'apertura di conti ad esso intestati e dedicati a ciascun Partecipante per il quale esso opera. Per le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia l'Agente di Regolamento deve coincidere con la banca custode incaricata di movimentare le Garanzie del Conto Pool del Partecipante al Sistema di gestione delle Garanzie in Pooling.]*
4. *Il Partecipante è responsabile delle obbligazioni derivanti dal presente Regolamento e dalle Istruzioni anche se per i relativi adempimenti si avvale di un Agente di Regolamento.]*

## **[Art. 7** **Rapporti tra Partecipante e Agente di Regolamento**

1. *L'Agente di Regolamento e il Partecipante possono recedere dall'accordo, che regola i rapporti ai fini della Partecipazione al Servizio, dandone contestuale comunicazione alla controparte e a Monte Titoli. Tale comunicazione deve specificare la data di efficacia del recesso.*
2. *A far data dalla efficacia del recesso:*
  - a. *il Partecipante non potrà immettere nuove Operazioni salvo Operazioni FOP di cui all'articolo 16, per le quali non sia stata originariamente immessa la data di regolamento a termine. In tale ultimo caso, la data di regolamento dell'operazione di chiusura non potrà essere superiore alla data di regolamento più lontana delle Operazioni a termine presenti nel Sistema o, qualora non vi siano Operazioni a termine, la data di regolamento dell'operazione di chiusura dovrà essere concordata tra Partecipante, Agente di Regolamento e controparte;*
  - b. *l'Agente di Regolamento, sotto la sua unica responsabilità, può chiedere a Monte Titoli la cancellazione delle Operazioni del Partecipante a pronti non regolate, qualora questo non fornisca la provvista per il regolamento del contante.*

3. *L'Agente di Regolamento è obbligato a mantenere a disposizione del Partecipante i conti al fine del regolamento delle Operazioni a termine.*
4. *Qualora, tra la data della comunicazione del recesso e la data di efficacia dello stesso, il Partecipante comunichi a Monte Titoli la sottoscrizione di un nuovo accordo con altro Agente di Regolamento, le Operazioni a pronti riscontrate e a termine possono essere modificate da Monte Titoli secondo quanto indicato nelle Istruzioni. ]*

#### **Art. 8**

##### **Richiesta di partecipazione al Servizio di Collateral Management**

1. I soggetti che intendono partecipare al Servizio di Collateral Management devono trasmettere a Monte Titoli la Richiesta di Servizi debitamente sottoscritta e la relativa documentazione di partecipazione.
2. Monte Titoli, verificata la sussistenza dei requisiti di partecipazione, nonché la completezza e la regolarità dei documenti trasmessi, comunica al richiedente l'ammissione al Servizio e la data di inizio dell'operatività del rapporto oppure le ragioni dell'eventuale rigetto.
3. Con la partecipazione al Servizio di Collateral Management il Partecipante assume tutti gli obblighi previste dal presente Regolamento, dalle Istruzioni e dal contratto di partecipazione al Servizio.

#### **Art. 9**

##### **Regole di condotta dei Partecipanti**

1. I Partecipanti rispettano il presente Regolamento, le Istruzioni e i Manuali dei servizi.
2. I Partecipanti mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con gli altri Partecipanti, negli adempimenti verso Monte Titoli e nell'utilizzo dei sistemi tecnologici.
3. I Partecipanti comunicano tempestivamente a Monte Titoli ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management.
4. I Partecipanti si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management.
5. I Partecipanti sono responsabili nei confronti di Monte Titoli per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori.
6. Ai fini del regolare funzionamento del Servizio di Collateral Management, i Partecipanti devono monitorare la capienza dei propri conti titoli assicurandosi che sia adeguata in rapporto alla loro esposizione complessiva nei confronti degli altri Partecipanti al Servizio.

#### **Art. 10**

##### **Provvedimenti nei confronti dei Partecipanti**

1. Monte Titoli può sospendere dal Servizio i Partecipanti:
  - a) che non siano momentaneamente in possesso di uno o più dei requisiti di cui all'art. 6;
  - b) soggetti ad un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che possa avere impatti sull'operatività del Partecipante nell'ambito del Servizio di Collateral



Management e in particolare sulla capacità di far fronte agli impegni assunti nei confronti dei Partecipanti al Servizio;

- c) in caso commettano gravi irregolarità o tengano comportamenti che possano pregiudicare i rapporti con gli altri Partecipanti, gli adempimenti nei confronti di Monte Titoli o il regolare funzionamento del Servizio.
2. Il Partecipante sospeso non può immettere nuove Operazioni nel Sistema.
  3. Il provvedimento di sospensione è comunicato da Monte Titoli ai Partecipanti ed ha efficacia sino al termine indicato nel provvedimento stesso ovvero sino al momento della comunicazione da parte di Monte Titoli della cessazione dei presupposti che ne hanno determinato l'adozione.
  4. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai soggetti sospesi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di sospensione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Servizio e l'interesse dei Partecipanti.
  5. In relazione ai processi d'integrazione o di restituzione delle Garanzie, nel caso in cui il Partecipante non adempia le proprie obbligazioni, con le modalità e le tempistiche indicati nelle Istruzioni, la controparte può richiedere a Monte Titoli sotto la propria responsabilità di porre in essere le operazioni necessarie per la gestione delle Esposizioni Bilaterali secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e alle Controparti Centrali.

#### **Art. 11 Esclusione dei Partecipanti**

1. Monte Titoli esclude dal Servizio i Partecipanti:
  - a) che non rientrino più nelle categorie di cui all'art. 5 comma 1;
  - b) rimasti privi di uno o più requisiti previsti dall'art. 6, per oltre 6 mesi;
  - c) che siano sottoposti ad una procedura concorsuale, dichiarati insolventi o siano soggetti a un provvedimento amministrativo emanato dalle competenti autorità di vigilanza, che pregiudichi definitivamente l'operatività del Partecipante nell'ambito del Servizio di Collateral Management;
  - d) in caso commettano reiteratamente gravi irregolarità o tengano comportamenti che pregiudicano i rapporti con gli altri Partecipanti, gli adempimenti nei confronti di Monte Titoli o il regolare funzionamento del Servizio.
2. Monte Titoli può adottare i provvedimenti necessari per la gestione corrente delle posizioni che fanno capo ai Partecipanti esclusi. Le eventuali modalità operative per la gestione dei conti sono indicate da Monte Titoli nei provvedimenti di esclusione al fine di tutelare il regolare funzionamento del Servizio e l'interesse dei Partecipanti.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Banche Centrali e alle Controparti Centrali.

**PARTE II**  
**SERVIZIO DI COLLATERAL MANAGEMENT**

**TITOLO I**  
**OPERATIVITA' DEL SISTEMA**

**Art. 12**  
**Strumenti finanziari oggetto del Servizio**

1. Monte Titoli comunica ai Partecipanti gli strumenti finanziari che, anche in via temporanea, non sono utilizzabili dai Partecipanti.

**Art. 13**  
**Struttura dei conti**

1. Nell'ambito del Servizio di Collateral Management sono previste le seguenti tipologie di conto titoli:
  - a. Conto-datore: per la registrazione degli strumenti finanziari che possono essere trasferiti in garanzia;
  - b. Conto-prenditore: per la registrazione degli strumenti finanziari ricevuti in garanzia.
2. I Partecipanti hanno la facoltà di richiedere l'apertura di più conti prenditore al fine di segregare la propria operatività nell'ambito del Servizio con le modalità indicate nelle Istruzioni. In relazione a ciascun conto-prenditore i Partecipanti possono richiedere che tali conti consentano il riuso nell'ambito del Servizio degli strumenti finanziari ivi registrati.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nei conti-datore trasferendoli da conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio di Collateral Management. Gli strumenti finanziari possono essere trasferiti a conti di gestione accentrata diversi da quelli dedicati al Servizio di Collateral Management solo dai conti-datore.
4. Gli strumenti finanziari registrati nei conti dedicati all'operatività del Servizio di Collateral Management non sono utilizzabili nell'ambito del Servizio di Liquidazione Express II.
5. Nelle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia, la Banca d'Italia opera in qualità di Prenditore delle garanzie. Gli strumenti finanziari trasferiti in garanzia sono registrati nel conto terzi di Banca d'Italia nel Sistema di Gestione Accentrata.

**Art. 14**  
**Operatività dei Partecipanti**

1. Per operare in qualità di Datore delle Garanzie i Partecipanti possono utilizzare gli strumenti finanziari registrati nei propri conti - datore, oppure nei conti-prenditore destinati al riuso.
2. Per operare in qualità di Prenditore delle Garanzie i Partecipanti devono specificare i criteri per la selezione e la valorizzazione delle Garanzie, in caso contrario il Sistema di Collateral Management applicherà i criteri generali comunicati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d).
3. Per le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia, il Sistema applica i criteri di idoneità e di valutazione delle garanzie disciplinati nel "Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento".

**Art. 15**  
**Fasi operative**

1. Il Servizio di Collateral Management si articola nelle seguenti fasi operative:
  - a) acquisizione e riscontro delle Operazioni;
  - b) liquidazione e regolamento delle Operazioni;
  - c) valorizzazione e amministrazione delle Garanzie.

**TITOLO II**  
**Acquisizione e Riscontro delle Operazioni**

**Art. 16**  
**Operazioni acquisibili**

1. Il Sistema di Collateral Management acquisisce le Operazioni:
  - a) dai Partecipanti diversi dalle Controparti Centrali;
  - b) *[dai Mercati o Controparti Centrali;]*
2. Il regolamento delle Operazioni acquisite può avvenire:
  - a. *[mediante trasferimento di titoli contro contante c.d. delivery-versus-payment (DVP) oppure]*
  - b. mediante trasferimento di titoli c.d. free-of-payment (FOP).
3. Il Sistema prevede l'immissione di Operazioni DVP con l'indicazione della data di regolamento a pronti e a termine e di Operazioni FOP con l'indicazione della data di regolamento a pronti e con o senza l'indicazione della data di regolamento a termine. Nel caso in cui i Partecipanti abbiano indicato contestualmente le date di regolamento a pronti e a termine, l'Operazione di chiusura è generata direttamente dal Sistema. Qualora invece non sia stata indicata la data a termine, l'operazione di chiusura deve essere inserita dai Partecipanti.
4. Per il regolamento dell'Operazione a termine, il Sistema seleziona dal conto-prenditore Titoli Equivalenti a quelli trasferiti in garanzia.

**Art. 17**  
**Acquisizione e riscontro delle Operazioni**

1. Le Operazioni sono inserite dai Partecipanti al Servizio di Collateral Management con le modalità indicate nelle Istruzioni e successivamente sottoposte alle fasi di:
  - a) acquisizione, che si articola nei processi di:
    - validazione, specifica per tipologia di Operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola Operazione;

- arricchimento, eseguito solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili mancanti a seconda della tipologia di Operazione immessa;
  - b) riscontro, per le Operazioni che hanno superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di Operazione.
2. Le Operazioni acquisite dai Mercati, dalle Controparti Centrali e le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia s'intendono automaticamente riscontrate.
  3. Le Operazioni riscontrate non possono essere modificate dai Partecipanti. Qualora siano stati commessi errori in fase d'immissione, i Partecipanti dovranno richiedere la cancellazione delle Operazioni a norma dell'art. 18.
  4. Il Sistema fornisce ai Partecipanti completa informativa sull'andamento delle Operazioni di propria competenza.

**Art. 18**  
**Cancellazione delle Operazioni**

1. Il singolo Partecipante può chiedere la cancellazione delle Operazioni fino al momento del riscontro.
2. Le Operazioni riscontrate possono essere cancellate dal Sistema su richiesta di entrambi i Partecipanti. In tal caso le richieste di cancellazione, inviate dai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni, sono sottoposte alle fasi di acquisizione e riscontro.
3. Il Sistema invia ai Partecipanti, controparti dell'Operazione, la conferma della cancellazione.
4. La cancellazione delle Operazioni acquisite dai Mercati e dalle Controparti Centrali avviene secondo le modalità e i termini indicati dalle regole di funzionamento stabilite per tali sistemi.
5. Le Operazioni regolate non possono essere cancellate.
6. Le Operazioni parzialmente regolate possono essere cancellate, per la parte non eseguita, solo da Monte Titoli su richiesta dei Partecipanti con le modalità indicate nelle Istruzioni.

**TITOLO III**  
**LIQUIDAZIONE DELLE OPERAZIONI**

*[Art. 19*  
*Irrevocabilità e definitività delle Operazioni tra Partecipanti]*

1. *Le Operazioni tra Partecipanti sono irrevocabili dal momento del riscontro e definitive dal momento dell'avvio del primo ciclo di regolamento nel quale sono immesse.*
2. *In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle Società di Gestione, Monte Titoli esegue le Operazioni trasmesse nell'ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 210/01.*

3. *Le Operazioni definitive prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un Partecipante terminano il ciclo di regolamento in corso e, se non regolate, non sono riproposte nei cicli di regolamento successivi.*

**[Art. 20**

**Comunicazione delle disponibilità in contante]**

1. *Ai fini del regolamento delle Operazioni che prevedono lo scambio di titoli a fronte di contante, i Partecipanti o gli Agenti di Regolamento di cui si avvalgono, devono comunicare al Sistema TARGET2, secondo le modalità da questo stabilite, gli importi che intendono destinare a riserva di liquidità.*

**[Art. 21**

**Liquidazione e regolamento delle Operazioni tra Partecipanti]**

1. *La procedura di regolamento è attivata con le modalità ed i tempi indicati nelle Istruzioni per il periodo di attività giornaliera del Servizio.*
2. *Nell'ambito di ciascuna procedura di regolamento, il Sistema di Collateral Management procede, attraverso un algoritmo, all'ottimizzazione del numero di Operazioni regolabili. A tal fine il Sistema, con le modalità indicate nelle Istruzioni, verifica la capienza dei conti titoli e contante ed effettua il regolamento su base multilaterale netta delle Operazioni. Il regolamento dei saldi multilaterali titoli avviene nei conti dedicati al Servizio di Collateral Management nel sistema di gestione accentrata e il regolamento dei Saldi Multilaterali contanti avviene nei conti presso il Sistema TARGET 2*
3. *L'Operazione non regolata è riproposta nei cicli di regolamento successivi, salvo che i Partecipanti ne chiedano la cancellazione, secondo quanto previsto all'art. 18.*
4. *Alla data di regolamento delle Operazioni a termine, le Operazioni a pronti non regolate o, se regolate parzialmente, la parte non regolata, sono automaticamente cancellate dal Sistema di Collateral Management. Tale disposizione non si applica alle Operazioni acquisite dai Mercati e dalle Controparti Centrali qualora le regole di funzionamento stabilite per tali sistemi dispongano diversamente.*
5. *I Partecipanti possono richiedere il regolamento parziale dell'Operazione nei limiti della riserva di liquidità o dei titoli disponibili. Tale richiesta è effettuata in via generale secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.*

**Art. 22**

**Liquidazione e regolamento delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia**

1. *Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia non comportano il regolamento del contante nell'ambito della procedura di regolamento prevista per le Operazioni immesse nel Sistema di Collateral Management. Tali Operazioni costituiscono operazioni di giro ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del Regolamento del Servizio di Gestione Accentrata.*
2. *Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia sono irrevocabili al termine della fase di acquisizione e assumono definitività dal momento della loro registrazione nei conti dei Partecipanti, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento di Gestione Accentrata relativamente all'irrevocabilità e definitività delle operazioni di giro.*
3. *Per l'apertura delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia il Sistema:*
  - a. *all'avvio della procedura di liquidazione dispone il blocco contabile dei conti titoli dei Datori delle Garanzie;*

- b. verifica la disponibilità dei titoli;
  - c. esegue il regolamento titoli addebitando il conto del Datore e accreditando il conto terzi della Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia, ricevuta la notifica dell'accredito del proprio conto terzi presso Monte Titoli, effettua i controlli e la valutazione delle Garanzie e le contabilizza nel Conto Pool del Partecipante. La Banca d'Italia tiene distinta evidenza nel Conto Pool delle Garanzie costituite mediante il Servizio e ne consente lo svincolo solo su richiesta di Monte Titoli per conto del Partecipante al Servizio.
  5. Le Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia non regolate sono riproposte nelle procedure di regolamento successive, salvo che i Partecipanti ne chiedano la cancellazione, secondo quanto previsto all'art. 18.
  6. Alla data di regolamento delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia a termine, le Operazioni a pronti non regolate, ovvero regolate solo parzialmente, sono automaticamente cancellate dal Sistema di Collateral Management, per l'intero ammontare o per la parte non regolata.
  7. Per la chiusura delle Operazioni di Garanzia con Banca d'Italia il Sistema seleziona i titoli da svincolare e invia una richiesta di svincolo alla Banca d'Italia; quest'ultima, verificato il rispetto delle condizioni per lo svincolo delle garanzie dal conto pool del Partecipante, invia a Monte Titoli le istruzioni per la restituzione delle Garanzie dal proprio conto terzi nel Servizio di Gestione Accentrata al conto del Datore.
  8. I Partecipanti possono richiedere il regolamento parziale dell'Operazione nei limiti dei titoli disponibili. Tale richiesta è effettuata in via generale secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.

## **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLE GARANZIE**

### **Art. 23 Selezione delle Garanzie**

1. Il Sistema di Collateral Management seleziona gli strumenti finanziari per il trasferimento delle Garanzie avvalendosi di un algoritmo basato sui seguenti parametri:
  - a) importo da garantire;
  - b) regole di eleggibilità e valorizzazione specificate dai Partecipanti;
  - c) limiti di concentrazione;
  - d) close-links;
  - e) opzione di regolamento parziale.

**Art. 24**  
**Valorizzazione delle Garanzie**

1. Il Sistema di Collateral Management esegue con la periodicità specificata nelle Istruzioni la valutazione degli strumenti finanziari dati in garanzia e la comunica ai Partecipanti con le modalità e le tempistiche indicate nelle Istruzioni.
2. La valutazione delle Garanzie viene effettuata con riferimento all'Esposizione Bilaterale di cui all'art. 1, lett. g).
3. Qualora il valore delle Garanzie trasferite risulti insufficiente a coprire l'Esposizione Bilaterale di un Partecipante nei confronti della controparte, il Sistema procede all'integrazione delle Garanzie con le modalità indicate nelle Istruzioni dandone comunicazione ai Partecipanti interessati. Se non vi sono titoli sufficienti per reintegrare totalmente le Garanzie, il Sistema esegue un'integrazione parziale.
4. Se non è possibile eseguire in tutto o in parte l'integrazione delle Garanzie il Sistema invia al Partecipante la richiesta di immettere nuovo collaterale nei propri conti-datore, nei limiti del controvalore necessario al reintegro delle Garanzie.
5. Qualora il valore delle Garanzie trasferite risulti superiore all'Esposizione Bilaterale nei confronti della controparte, il Sistema procede allo svincolo delle Garanzie eccedenti con le modalità specificate nelle Istruzioni.
6. Il processo d'integrazione o di svincolo delle Garanzie viene eseguito solo qualora il rapporto tra l'Esposizione Bilaterale e il valore delle Garanzie sia superiore ad una soglia di tolleranza definita da Monte Titoli e comunicata ai Partecipanti al Servizio.

**Art. 25**  
**Sostituzione delle Garanzie**

1. Il Datore può chiedere la sostituzione degli strumenti finanziari trasferiti in garanzia con altri strumenti finanziari che soddisfano i criteri di eleggibilità specificati dal Prenditore.
2. La sostituzione delle Garanzie avviene con le modalità e le tempistiche specificate nelle Istruzioni.

**Art. 26**  
**Strumenti soggetti a corporate action**

1. Nei tre giorni antecedenti alla data prevista per l'esecuzione delle corporate actions, il Sistema impedisce il trasferimento in garanzia degli strumenti finanziari interessati.
2. In pendenza di corporate actions aventi ad oggetto gli strumenti finanziari trasferiti in garanzia, il Sistema, secondo le condizioni specificate nelle Istruzioni, tenta la sostituzione di tali strumenti finanziari, tre giorni prima della data prevista per la corporate action.
3. Qualora la sostituzione degli strumenti finanziari oggetto di corporate action non vada a buon fine, i proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari costituiti in garanzia vengono accreditati al Prenditore e potranno essere retrocessi al Datore dal Sistema secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
4. I proventi monetari derivanti dagli strumenti finanziari registrati nel conto terzi della Banca d'Italia nel Sistema di Gestione Accentrata sono incassati da Banca d'Italia e retrocessi alla controparte come disciplinato dal "Contratto quadro sulle garanzie per le operazioni di finanziamento" e dal documento della Banca d'Italia "Il sistema di gestione delle garanzie in pooling e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori".

5. Durante il periodo nel quale gli strumenti finanziari sono trasferiti in garanzia, l'esercizio degli altri diritti patrimoniali o amministrativi ad essi collegati è disciplinato secondo le norme di legge vigenti in materia, salvo diverso accordo dei Partecipanti.

**[Art. 27  
Riuso delle Garanzie]**

1. *Gli strumenti finanziari ricevuti in garanzia possono essere riutilizzati nell'ambito del Sistema per Operazioni di collateralizzazione con altri Partecipanti al Servizio.*
2. *I Partecipanti che intendono esercitare la facoltà di riuso delle Garanzie richiedono a Monte Titoli che il conto prestatore preveda tale facoltà. ]*